

ALTRI ATTI

COMMISSIONE EUROPEA

AVVISO DI CONSULTAZIONE PUBBLICA

Indicazioni geografiche dell'Australia

(2017/C 3/09)

Nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino ⁽¹⁾ (in prosieguo «l'accordo»), l'Australia ha presentato una richiesta di protezione nell'Unione europea (UE) per quattro indicazioni geografiche protette in Australia.

La Commissione europea sta attualmente valutando se tali indicazioni geografiche vadano protette in forza dell'accordo come indicazioni geografiche ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale (accordo TRIPS).

La Commissione invita gli Stati membri o i paesi terzi, ovvero le persone fisiche o giuridiche che abbiano un interesse legittimo, residenti o stabilite in uno Stato membro o in un paese terzo, a presentare eventuali opposizioni alla registrazione di tale protezione mediante una dichiarazione debitamente motivata.

Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione entro due mesi dalla data della presente pubblicazione, al seguente indirizzo di posta elettronica: AGRI-A2@ec.europa.eu

Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione, pervenute entro il termine di cui sopra, che dimostrino che la denominazione di cui si propone la protezione:

- a) è in conflitto con il nome di una varietà vegetale o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
- b) è omonima o parzialmente omonima di una denominazione già protetta nell'Unione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ⁽²⁾, oppure di una denominazione prevista negli accordi conclusi dall'Unione con i seguenti paesi:
 - Repubblica di Albania: decisione 2006/580/CE del Consiglio, del 12 giugno 2006, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra ⁽³⁾ (Protocollo n. 3 riguardante le concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni del vino, delle bevande spiritose e del vino aromatizzato);
 - Bosnia-Erzegovina: decisione 2008/474/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Bosnia-Erzegovina, dall'altra ⁽⁴⁾;
 - Canada: decisione 2004/91/CE del Consiglio, del 30 luglio 2003, relativa alla conclusione di un accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose ⁽⁵⁾;
 - Repubblica del Cile: decisione 2002/979/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di determinate disposizioni dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra ⁽⁶⁾;
 - Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: decisione 2001/916/CE del Consiglio, del 3 dicembre 2001, recante conclusione di un protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, dall'altra, per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti la fissazione di concessioni preferenziali reciproche per taluni vini e talune bevande spiritose, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e di bevande aromatizzate ⁽⁷⁾;

⁽¹⁾ GU L 86 del 31.3.1994, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽³⁾ GU L 239 dell'1.9.2006, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 169 del 30.6.2008, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 342 del 27.12.2001, pag. 6.

- Montenegro: decisione 2007/855/CE del Consiglio, del 15 ottobre 2007, relativa alla firma e alla conclusione dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Montenegro, dall'altra ⁽¹⁾;
 - Sudafrica: decisione 2002/51/CE del Consiglio, del 21 gennaio 2002, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana sugli scambi di vino ⁽²⁾;
 - Svizzera: decisione 2002/309/CE, Euratom del Consiglio e, per quanto riguarda l'Accordo sulla Cooperazione Scientifica e Tecnologica, della Commissione, del 4 aprile 2002, relativa alla conclusione di sette accordi con la Confederazione svizzera ⁽³⁾, in particolare l'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione Svizzera sul commercio di prodotti agricoli — allegato 7 ⁽³⁾;
 - Stati Uniti d'America: decisione 2006/232/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sul commercio del vino ⁽⁴⁾;
- c) tenuto conto della reputazione, della notorietà e della durata dell'uso di un marchio, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
- d) mette a repentaglio l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione del presente avviso;
- e) oppure se le dichiarazioni di opposizione forniscono particolari da cui si possa desumere che la denominazione di cui si propone la protezione è generica.

I criteri di cui sopra sono valutati con riferimento al territorio dell'Unione europea che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati. L'eventuale protezione delle denominazioni in questione nell'Unione europea è subordinata alla loro iscrizione nell'allegato II dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino.

Elenco delle indicazioni geografiche dei vini ⁽⁵⁾

Descrizione dei prodotti	Denominazione registrata in Australia
Vino	New England Australia
Vino	Pokolbin
Vino	Upper Hunter Valley
Vino	Mount Gambier

⁽¹⁾ GU L 345 del 28.12.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 28 del 30.1.2002, pag. 3.

⁽³⁾ GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

⁽⁴⁾ GU L 87 del 24.3.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ Elenco fornito dall'Australia nel quadro dell'accordo tra la Comunità europea e l'Australia sul commercio del vino.